Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 20 del 17 marzo 2022

Art. 1

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<< Art. 10 Contributi agli enti partecipati

- 1. I contributi all'attività di enti che svolgono attività di promozione della lingua friulana di cui l'ARLeF sia socio ovvero sia rappresentato negli organi istituzionali, sono fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata entro il 31 gennaio ed è corredata di una relazione illustrativa delle iniziative previste e del relativo preventivo di spesa.
- 3. I contributi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e concessi con decreto del Direttore, il quale fissa i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è approvato dal Consiglio di Amministrazione, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originiariamente finanziato, e dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.>>

Art. 2

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 10-bis Contributi alla Assemblea di Comunità linguistica friulana

- 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 97, della legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2020, l'ARLeF sostiene, con un apposito contributo annuale il cui ammontare è stabilito dalla Regione, le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
- 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro il 31 gennaio ed è corredata di una relazione illustrativa delle iniziative previste e del relativo preventivo di spesa.
- 3. Il contributo è approvato dal Consiglio di Amministrazione e concesso con decreto del Direttore, il quale fissa i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è approvato dal Consiglio di Amministrazione, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originiariamente finanziato, e dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.>>

Art. 3

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<< Art. 16 Rendicontazione

- 1. La rendicontazione del contributo è presentata all'ARLeF entro il termine fissato, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando o dal decreto di concessione.
- 2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa entro il 25 per cento delle stesse oppure se inferiori a 1.000,00 euro, se non diversamente stabilito dal bando o dal decreto di concessione.
- 3. Le spese ammesse a rendicontazione sono quelle riferite ad attività svolte nell'anno solare di riferimento.
- 4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato dal Direttore purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
- 5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto-
- 6. I beneficiari, in sede di rendicontazione, dichiarano gli eventuali altri contributi o finanziamenti pubblici o privati ottenuti per la medesima iniziativa, le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa e i fondi propri messi a disposizione.
- 7. Qualora gli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, ovvero i fondi propri del beneficiario, ovvero le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, sommati al contributo concesso, superino la spesa effettivamente sostenuta, il contributo dell'ARLeF è conseguentemente rideterminato

in sede di rendicontazione.

- 8. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis, il rendiconto è approvato:
- a) dal Comitato Tecnico Scientifico, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originiariamente finanziato;
- b) dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.>>

Art. 4

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 16-bis Documentazione giustificativa delle spese

- 1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o da altro documento fiscalmente valido riferentisi a attività svolte nell'anno solare di riferimento e liquidati entro la scadenza dei termini di rendicontazione.
- 2. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
- 3. La documentazione giustificativa delle spese è corredata da idoneo documento attestante l'avvenuto pagamento.
- 4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore. Le spese sostenute per le retribuzioni di lavoro dipendente sono corredate da una tabella riepilogativa degli orari e delle attività svolte dal lavoratore. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.
- 5. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sono sostenute dal beneficiario per soggetti funzionali al programma o al progetto e sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati e la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.>>

Il Presidente Eros Cisilino

Il Direttore dr. William Cisilino

Parere del Ragioniere: Il sottoscritto esprime parere positivo in merito alle modifiche e integrazioni al Regolemento in oggetto.

Il Ragioniere dott. Paolo Spizzo